

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 095/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 25 gennaio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.S. MACERATESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. DA PARTE DEI SIGG.RI TARDELLA MARIA FRANCESCA E FIORETTI ROBERTO - NOTA N.3024/159 PF16-17 GP/BLP DEL 26.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 24.11.2016)

La C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Maceratese di Macerata, in riforma della decisione di primo grado riduce la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. CHERUBINI MASSIMO, CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.C.SIENA SRL DAL 28.10.2010 AL 20.1.2014, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 21 NOIF E DELL'ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC – NOTA 2886/704 PF 15-16 GT/SDS DEL 21.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

La C.F.A. ritenuta la necessità e, comunque, opportunità di svolgere apposito approfondimento istruttorio;

considerato, in particolare, che nella relazione di consegna dell'avviso di conclusione delle indagini della Procura Federale non risulta esattamente individuato il soggetto che ha effettivamente ricevuto il plico di cui trattasi, atteso che, a fronte di una firma illeggibile, il destinatario viene indicato solo con il cognome, senza specificazione del nome;

DISPONE

che la Procura Federale richieda al soggetto incaricato del pubblico servizio postale di cui trattasi specifica documentazione o attestazione dalla quale risulti il nominativo dell'addetto alla consegna, nel caso di specie, e l'esatta individuazione della persona che ha ricevuto la consegna.

SOSPENDE

Attese le esigenze istruttorie sopra precisate, la decorrenza dei termini per la definizione del presente giudizio e, segnatamente quello di cui all'art. 34 bis C.G.S..

ASSEGNA

alla Procura Federale, il termine di giorni 20 per il deposito della suddetta documentazione e/o attestazione;

al resistente il termine di giorni 10, decorrenti dal suddetto deposito, per eventuali deduzioni difensive.

RISERVA

l'assegnazione del procedimento a nuovo ruolo all'esito dell'adempimento istruttorio indicato.

3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL PROPRIO DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI

- **MONTALI MAURIZIO, SOCIO UNICO DELLA A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL DAL 14.6.2011 ALLA SENTENZA DI FALLIMENTO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 E ART. 9, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC;**
- **GIOVANNINI PAOLO, MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMM.NE E AMM.RE DELEGATO DELL'A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL NEL PERIODO 21.6.2010 AL 13.6.2011, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1 E ART. 8, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC;**

NOTA 3182/889 PF 11-12 GT/SDS DEL 29.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

4. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI:

- **SOTTOVIA GIANLUCA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA;**
- **CESTARO MARCELLO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA;**
- **PENOCCHIO DIEGO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ PADOVA SPA;**
- **CAMPEDELLI IGOR ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA;**
- **BENIGNI SILVIA ALL'EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA;**
- **BENIGNI ROBERTO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 SPA;**
- **MEZZAROMA MASSIMO ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AC SIENA SPA;**
- **CASSINGENA DARIO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA;**
- **CUNICO TIZIANO ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ VICENZA CALCIO SPA;**
- **LEONARDI PIETRO ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ PARMA FC SPA;**

- **MANCINI LUCA ALL'EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ AC CESENA SPA;**

PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. DELLE SOCIETÀ:

- **VICENZA CALCIO SPA;**
- **BRESCIA CALCIO SPA;**

- **NOTE 2587/638 PF 15-16 GP/SDS DEL 14.09.2016 E 969/642 PF15-16 SP/GB DEL 20.07.2016** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 06.12.2016)

La C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, vista la disposizione di cui all'art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per il relativo esame del merito.

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento:

- **DEL SIG. TACCONE WALTER PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA US AVELLINO 1912 SRL PER VIOLAZIONE DELL'ARTT. 1, BIS, COMMA 1 C.G.S. E 10, COMMA 3 C.G.S.;**
- **DEL SIG. TACCONE MASSIMILIANO CONSIGLIERE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA US AVELLINO 1912 SRL PER VIOLAZIONE DELL'ARTT. 1, BIS, COMMA 1 C.G.S. E 10, COMMA 3 C.G.S.;**
- **DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 SRL A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 3025/161 PF 16-17 GT/GB DEL 26.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 24.11.2016)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

III COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Marco Lipari, Dott. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. AVV. GAETANO ANNELLA AVVERSO LA REIEZIONE DELL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA F.I.G.C. DI CUI AL COM. UFF. N. 70/A DELL'8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016)

7. RICORSO AVV. FILIPPO PUCINO AVVERSO LA REIEZIONE DELL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA F.I.G.C. DI CUI AL COM. UFF. N. 70/A DELL'8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016)

8. RICORSO AVV. LUIGI DE LUCA AVVERSO LA REIEZIONE DELL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA F.I.G.C. DI CUI AL COM. UFF. N. 70/A DELL'8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016)

La C.F.A. viste le istanze di rinvio della trattazione dei ricorsi presentati dall'Avv. Gaetano Anella, Avv. Filippo Pucino e dall'Avv. Luigi De Luca. Rilevato che il difensore della F.I.G.C. non si oppone a un rinvio a breve dell'udienza.

Ritenuta la necessità della trattazione unitaria dei ricorsi nn. 6, 7 e 8 oggi chiamati, in ragione della sostanziale identità, si rinviava all'udienza del giorno 9.02.2017 – ore 17.00. La pubblicazione della presente vale quale avviso di convocazione delle parti.

9. RICORSO AVV. PAOLO SPINA AVVERSO LA REIEZIONE DELL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA F.I.G.C. DI CUI AL COM. UFF. N. 70/A DELL'8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016)

10. RICORSO DOTT. LUCIO SCHIAVONE AVVERSO LA REIEZIONE DELL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA F.I.G.C. DI CUI AL COM. UFF. N. 70/A DELL'8.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37 del 06.12.2016)

La C.F.A. considerato che altri analoghi giudizi, ricorsi nn. 6, 7 e 8, su istanze dei relativi ricorrenti alle quali il difensore della F.I.G.C. non si è opposto, sono stati rinviati alla seduta del 9.02.2017;

Tenuto conto della sussistenza di ragioni di opportunità, attesa l'identità della questione di diritto sottesa a tutti i predetti giudizi e, comunque, ritenuta l'opportunità di una trattazione congiunta degli stessi, rinvia i ricorsi nn. 9 e 10 all'udienza del 9.02.2017 – ore 17.00. La pubblicazione della presente vale quale avviso di convocazione delle parti.

IV COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

11. RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. PAOLO TEPSICH AI SENSI DELL'ART. 26 C.G.S.)

La C.F.A. in accoglimento della richiesta come sopra proposta dal sig. Paolo Tepsich concede la riabilitazione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Publicato in Roma il 25 gennaio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio